

PR02

Procedura di Gestione delle non conformità e delle sanzioni



SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA

STATO DEL DOCUMENTO

REV.	PAR.	PAG.	MOTIVO	DATA
00	/	/	Emissione documento	9/04/2015
01	/	/	Aggiornamento 2016	30/03/2016
02	/	/	Secondo aggiornamento 2016	27/05/2016
03	/	/	Terzo aggiornamento	27/04/2017
04	/	/	Quarto aggiornamento	11/01/2018
05	/	/	Quinto aggiornamento	17/01/2019
06	/	/	Sesto aggiornamento	27/03/2023

06	27/03/2023	Approvato dal Responsabile dell'Alta Direzione
REV.	DATA	

1 SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di illustrare i criteri utilizzati per:

- identificare il prodotto non conforme;
- assicurare che il prodotto non conforme ai requisiti specificati dal SQNPI non sia commercializzato come tale;
- analizzare le cause di non conformità;
- gestire le azioni correttive e preventive.

2 CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica sia in caso di non conformità emerse in fase di autocontrollo, sia a seguito di controlli di conformità dell'Organismo di Certificazione.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 3 febbraio 2011, n. 4;
- Modalità di adesione e gestione del Sistema di Qualità di Produzione Integrata (ultimo aggiornamento in vigore);
- Linee guida nazionali di produzione integrata delle colture (ultimo aggiornamento in vigore);
- Linee guida nazionali di produzione integrata "Per la redazione dei disciplinari regionali/sezione tecniche agronomiche di cui al punto 12.2.2 del documento: SQNPI – Adesione, Gestione, Controllo" (ultimo aggiornamento in vigore);
- Linee guida nazionali per la redazione dei Piani di controllo (ultimo aggiornamento in vigore).

4 RESPONSABILITA'

Principali responsabilità:

	Responsabile	Delibera	Coinvolto
Consiglio di Amministrazione CVT		X	
Commissione di gestione del SQNPI	X		
Tecnici controllo CVT			X
Cantine			X
Aziende Agricole			X

5 DOCUMENTAZIONE

- Procedura di Autocontrollo (PR01);
- Piano di controllo (Allegato 01 alla PR01);
- MOD_06 Checklist di autocontrollo
- MOD_07 Rapporto di audit interno
- MOD_09 Registro non conformità
- MOD_10 Programma di autocontrollo

6 MODALITA' OPERATIVE

Le non conformità possono essere rilevate sia dal CVT nel corso delle specifiche attività di autocontrollo, sia dall'ODC nel corso dei controlli di conformità, oltre che dagli organi preposti alla vigilanza.

Nel Piano dei controlli (Allegato 01 alla PR01) sono riportate le inadempienze che danno luogo alle non conformità, la loro classificazione ed eventuali proposte di azioni correttive.

Il CVT in caso di rilievo di non conformità deve procedere come segue:

- Effettuare la registrazione della “non conformità” rilevata e definire le modalità di gestione dell'unità elementare di coltivazione (UEC) o del lotto non conforme al fine di riportarla, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili evidenze oggettive delle “non conformità” rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell'esclusione dell'unità elementare di coltivazione (UEC), del lotto o dell'azienda dal circuito SQNPI quando non è possibile ripristinare le condizioni di conformità.

Nel caso di non conformità, il viticoltore deve adottare le necessarie azioni correttive mentre il CVT deve sospendere preventivamente l'unità elementare di coltivazione (o il lotto) non conforme dal processo di certificazione ed escluderla qualora previsto nel piano di controllo. Le non conformità riscontrate in autocontrollo e gestite adeguatamente non comportano l'attribuzione di penalità al CVT.

Le non conformità riscontrate dal CVT e/o dall'ODC si classificano in lievi, medie e gravi in base al livello stimato di gravità nel pregiudicare lo stato di conformità del prodotto e/o del processo. Ad esse il Piano dei controlli attribuisce un punteggio di demerito rispettivamente pari a 1, 2 e 3.

Le non conformità che costituiscono infrazione delle norme di legge oltre a dar luogo all'applicazione delle penalità previste dal sistema devono essere poste in evidenza con le modalità previste dal Sistema informativo del SQNPI.

Qualora le stesse “non conformità” vengano ripetute nelle due annate agrarie successive, il punteggio relativo viene raddoppiato. Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente trattate.

Nel caso siano riscontrate “non conformità”, esse devono essere identificate, documentate, valutate e gestite come di seguito riportato.

6.1 Gestione delle non conformità da parte del Consorzio di Tutela Vini del Trentino (OA)

Nello specifico, qualora sia rilevata una “non conformità”:

- Il personale incaricato del CVT effettua la registrazione della non conformità rilevata mediante il registro delle non conformità (MOD_09 Registro non conformità);
- Il CVT al termine di ciascuna fase di controllo comunica l’esito dei controlli alla Cantina e/o all’azienda agricola aderente, in tempo utile per gestire eventuali lotti non conformi ed in relazione al piano di controlli;
- Il CVT definisce, in accordo con le Cantine e con i viticoltori, modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- Le Cantine e/o le aziende agricole aderenti possono presentare reclamo esclusivamente attraverso il MOD 03 “Comunicazione reclami aderenti” che dovrà essere trasmesso al Consorzio entro 7 giorni dalla ricezione della notifica di non conformità;
- Il CVT rende disponibili evidenze oggettive delle non conformità rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- Il CVT fornisce adeguata evidenza dell’esclusione dell’unità elementare di coltivazione (UEC), del lotto o dell’azienda dal circuito del SQNPI quando non è possibile ripristinare le condizioni di conformità.

6.2 Gestione delle non conformità riscontrate dall’Organismo di certificazione

Le situazioni di “non conformità” di prodotto e/o processo, rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal DPI e dal relativo Piano dei Controlli, sono comunicate alle aziende. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai contravventori con PEC o lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

Per il lotto / unità elementare di coltivazione (UEC) giudicato definitivamente “non conforme” devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito SQNPI. In adempimento alle disposizioni vigenti, i provvedimenti di esclusione del lotto o dell’unità elementare di coltivazione (UEC) dal sistema di certificazione e/o dell’azienda dal circuito SQNPI devono essere resi noti alle Autorità di Vigilanza con le modalità previste dal SI.

Il CVT deve dare evidenza del controllo documentale annuale sul 100% degli aderenti. Nel caso in cui l'ODC verifichi il mancato rispetto di tale impegno da parte del CVT:

- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è minore o uguale al 90% è prevista la sospensione annuale dal SQNPI del CVT;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è per due anni minore o uguale al 90% si determina l'esclusione del CVT;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è superiore al 90% e minore al 100% per una annualità va fatto l'adeguamento entro l'annata successiva escludendo le aziende non soggette ad autocontrollo;
- se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è per due annualità superiore al 90% e minore al 100% si determina l'esclusione del CVT.

A seguito dei controlli a campione da parte dell'Organismo di Certificazione, la sommatoria dei punteggi attribuiti alle non conformità rilevate determina l'adozione dei provvedimenti, in base alle linee guida SQNPI del controllo, di cui alla seguente casistica:

- esclusione dell'unità elementare di coltivazione (UEC) o del lotto:
 - 1 NCG nei casi indicati con SI nella colonna "ESCLUSIONE dell'UEC o del LOTTO" dell'allegato I (si tratta di NCG su adempimenti che devono essere sempre rispettati)
 - "NC" lievi, medie e gravi, riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 10. In questo caso può essere presente una sola NCG e più NCM e NCL. Qualora le stesse non conformità dovessero ripetersi a carico dell'UEC o dei lotti che hanno origine sulle UEC precedentemente esclusi, il punteggio di demerito si raddoppia;
- sospensione del processo di certificazione aziendale:
 - mancato rispetto dei termini di adesione (vedi All. 1 alla PR01);
 - 5 NCG anche su lotti differenti;
 - "NC" lievi, medie e gravi riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 20;

In caso di recidiva nell'arco di 3 anni delle due precedenti fattispecie di sospensione si ha l'esclusione dell'azienda dal SQNPI.

Sulla base delle risultanze del controllo effettuato sul campione si prevede la seguente casistica di interventi qualora non riscontrate già in autocontrollo e gestite adeguatamente:

- a) non conformità grave riscontrata su un numero > al 10% delle aziende controllate;
 - i. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione (la verifica ulteriore si esegue nello stesso anno di commercializzazione);

- II. sospensione del CVT dal processo di certificazione se considerando l'insieme dei due campioni permane lo stesso rapporto di NC;
- b) non conformità grave riscontrata su un numero > al 25 % delle aziende controllate;
 - III. sospensione del CVT dal processo di certificazione;
 - IV. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione:
 - i. non conformità grave sul 10 % del campione - sospensione del CVT dal sistema;
 - ii. non conformità grave sul campione > 25% delle aziende controllate - esclusione del CVT dal sistema;
- c) non conformità lievi, medie e gravi (queste ultime riscontrate su un numero < del 10%) su un numero > al 25 % delle aziende controllate;
 - V. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione;
 - VI. sospensione del CVT dal processo di certificazione se permane lo stesso rapporto di NC;
 - VII. nel caso in cui lo stato di sospensione permanga per un periodo superiore ai 3 anni (da riscontrare anno per anno) l'ODC dispone l'esclusione del CVT dal SNQPI.

In caso di sospensione o di esclusione del CVT, gli operatori soci che ritengono di avere correttamente applicato i DPI e vogliono mantenere l'adesione al SNQPI possono richiedere entro 15 gg la certificazione come singoli aderenti senza soluzione di continuità allo stesso od altro ODC; l'ODC verificherà la condizione di rispetto del DPI confermando se del caso la continuità della adesione al SNQPI.

7 SANZIONI PECUNIARIE

In aggiunta a quanto previsto nel capitolo precedente, nel caso in cui siano riscontrate determinate non conformità la Commissione di gestione del SQNPI può proporre all'Alta Direzione le seguenti sanzioni:

Azione	Sanzione
Utilizzo di prodotti fitosanitari non ammessi dal DPI	€ 500,00 (alla cantina o al viticoltore singolo o associato)
Mancato rispetto delle tempistiche d'impiego previste per le sostanze attive erbicide (punto 1.6 del Piano di Controllo)	€ 500,00 (alla cantina o al viticoltore singolo o associato)
Mancata compilazione del QdC entro i termini previsti	€ 500,00
Non corretta compilazione del QdC	Richiamo